

Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr)

Modifica del 26 giugno 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1985² sull'affitto agricolo è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 31^{octies} e 64 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 1981³,

Art. 31 cpv. 2 lett. g e cpv. 2^{bis}

² L'autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- g. invece dei fondi o delle parti di fondo affittati particella per particella, altri oggetti ubicati in una posizione più favorevole per l'azienda o più idonei sono affittati a titolo complementare.

^{2bis} L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola se:

- a. l'azienda agricola non offre alla famiglia contadina un sostentamento particolarmente buono;
- b. l'affitto particella per particella serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
- c. nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta o nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2 della legge federale del 4 ottobre 1991⁴ sul diritto fondiario rurale) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla;
- d. il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente all'affitto particella per particella.

¹ FF 1996 IV 1

² RS 221.213.2

³ FF 1982 I 237

⁴ RS 211.412.11

Art. 33 cpv. 1-3

¹ *Abrogato*

² Contro l'affitto complementare di un fondo molto distante dal centro dell'azienda dell'affittuario e manifestamente fuori del raggio d'esercizio localmente abituale può esser fatta opposizione.

³ *Abrogato*

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 1998⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0480